SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 175**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 27 luglio 1992** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 6 giugno 1992.

Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione da parte dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Milano. Pag. 3

DECRETO 6 giugno 1992.

Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione da parte dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Novara. Pag. 4

DECRETO 24 giugno 1992.

Determinazione delle attribuzioni e dei poteri degli uffici doganali per l'attuazione del sistema statistico comunitario Intrastat . . . . Pag. 5

DECRETO 22 luglio 1992.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari . . . . Pag. 6

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 7 luglio 1992.

Determinazione del reddito medio convenzionale giornaliero da valere per l'anno 1992 ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per ciascuna fascia di reddito agrario. Pag. 6

Ministero della sanità

DECRETO 13 luglio 1992.

Proroga della sospensione del commercio e dell'utilizzazione delle protesi mammarie per la chirurgia ricostruttiva del seno. Pag. 7

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale

DELIBERAZIONE 24 giugno 1992.

Agevolazioni finanziarie per le attività minerarie all'estero. Pag. 7

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissione nazionale per le società e la borsa

DISPOSIZIONI DELLA CONSOB E DELLA BANCA D'ITALIA 17 giugno 1992.

Modificazioni ed integrazioni delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia . . . . Pag. 8

DELIBERAZIONE 16 luglio 1992.

Determinazione, d'intesa con la Banca d'Italia, delle modalità e dei termini di versamento alla Cassa di compensazione e garanzia dei margini di garanzia dei contratti su titoli quotati in borsa. (Deliberazione n. 6352) . . . . Pag. 12

DELIBERAZIONE 15 luglio 1992.

Sostituzione del presidente della commissione della Lombardia per l'albo dei promotori di servizi finanziari. (Deliberazione n. 6351) . . . . Pag. 13

Università di Palermo

DECRETO RETTORALE 28 aprile 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 14

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Corso dei cambi e media dei titoli del 20 e del 21 luglio 1992 . . . . Pag. 17

Ministero dei trasporti: Riconoscimento della personalità giuridica della Unione navigazione interna italiana. Pag. 21

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Autorizzazione all'Università di Pisa ad accettare una eredità. Pag. 21

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «S. Rebecchini», in Roma . . . . Pag. 21

Ministero della sanità: Autorizzazione all'Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali di Roma a stipulare con il comune di Trieste la convenzione per la concessione del diritto di superficie su un terreno sito in Scorcola. Pag. 21

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, recante: «Attuazione della direttiva n. 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 31 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 39 del 17 febbraio 1992). . . . . Pag. 21

Comunicato relativo al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130, recante: «Attuazione della direttiva n. 78/659/CEE sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 34 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 1992). Pag. 22

Comunicato relativo al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132, recante: «Attuazione della direttiva n. 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 34 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 1992) . . . Pag. 22

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 98

MINISTRO PER GLI AFFARI SOCIALI

Comunicato relativo ai finanziamenti dei progetti ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle leggi in materia di droga approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

92A3433

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 giugno 1992.

Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione da parte dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Milano.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, cap. 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Tenuto conto che l'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, e come ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, stabilisce che:

a) le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, nonché di iscrizione di contestuali diritti reali, devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione;

b) le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel pubblico registro automobilistico devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione lell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata; per le private scritture formate all'estero il termine è elevato a centoventi giorni, ferma restando l'applicazione dell'art. 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per le scritture estere;

c) per l'omissione delle richieste di formalità entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica una soprattassa pari a quattro volte l'imposta erariale di trascrizione dovuta, da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico; la soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni suddette comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello della avvenuta riscossione, può comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alla normativa in materia di registro, in quanto compatibile;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Avuto presente, a tale riguardo, l'accordo intercorso tra il Ministero delle finanze e il Ministero di grazia e giustizia, in forza del quale ogni interruzione del servizio dipendente da motivi di forza maggiore deve essere segnalata, su iniziativa dei rispettivi pubblici registri automobilistici, al procuratore generale della Repubblica, che, confermando l'evento interruttivo, ne darà comunicazione al Ministero delle finanze, per l'emissione di un decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, ricadenti sotto tale data, per i quali l'obbligo tributario deve essere assolto, comunque, entro il giorno successivo alla cessazione della causa ostativa;

Atteso che, il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Milano, con nota 13 aprile 1992 ha segnalato l'irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Milano per astensione dal lavoro del personale nel giorno 8 aprile 1992 e conseguentemente il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento dell'imposta erariale di trascrizione;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale;

Decreta:

Viene accertata, nel giorno 8 aprile 1992, la mancata riscossione dell'imposta erariale di trascrizione per le formalità che andavano eseguite entro tale data nonché il mancato versamento all'erario dell'imposta da effettuarsi nello stesso termine, presso l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 1992

Il Ministro: FORMICA

92A3514

DECRETO 6 giugno 1992.

Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione da parte dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Novara.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, cap. 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Tenuto conto che l'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, e come ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, stabilisce che:

a) le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, nonché di iscrizione di contestuali diritti reali, devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione;

b) le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel pubblico registro automobilistico devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata; per le private scritture formate all'estero il termine è elevato a centoventi giorni, ferma restando l'applicazione dell'art. 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per le scritture estere;

c) per l'omissione delle richieste di formalità entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica una soprattassa pari a quattro volte l'imposta erariale di trascrizione dovuta, da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico; la soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni suddette comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello della avvenuta riscossione, può comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alla normativa in materia di registro, in quanto compatibile;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Avuto presente, a tale riguardo, l'accordo intercorso tra il Ministero delle finanze e il Ministero di grazia e giustizia, in forza del quale ogni interruzione del servizio dipendente da motivi di forza maggiore deve essere segnalata, su iniziativa dei rispettivi pubblici registri automobilistici, al procuratore generale della Repubblica, che, confermando l'evento interruttivo, ne darà comunicazione al Ministero delle finanze, per l'emissione di un decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, ricadenti sotto tale data, per i quali l'obbligo tributario deve essere assolto, comunque, entro il giorno successivo alla cessazione della causa ostativa;

Atteso che il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Torino, con nota 16 aprile 1992 ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Novara per assemblea del personale nel giorno 14 aprile 1992 e conseguentemente il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento dell'imposta erariale di trascrizione;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale;

Decreta:

Viene accertata, nel giorno 14 aprile 1992, la mancata riscossione dell'imposta erariale di trascrizione per le formalità che andavano eseguite entro tale data nonché il mancato versamento all'erario dell'imposta da effettuarsi nello stesso termine, presso l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Novara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 1992

Il Ministro: FORMICA

92A3515

DECRETO 24 giugno 1992.

Determinazione delle attribuzioni e dei poteri degli uffici doganali per l'attuazione del sistema statistico comunitario Intrastat.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regolamento n. 3330/91/CEE del Consiglio del 7 novembre 1991 relativo al nuovo regime per la rilevazione e l'elaborazione delle statistiche degli scambi di beni tra Paesi membri applicabile nel periodo di transizione che inizia dal 1° gennaio 1993, durante il quale è fatto obbligo, tra l'altro, ai servizi nazionali di rilevazione statistica di fornire mensilmente ai competenti servizi comunitari supporti di informazione comprendenti i dati dei citati scambi intracomunitari;

Vista la direttiva n. 680/91/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1991, che stabilisce il regime dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo transitorio, nel corso del quale viene disposta l'acquisizione di elenchi ricapitolativi delle transazioni intracomunitarie;

Visto il regolamento n. 218/92/CEE del Consiglio del 27 gennaio 1992, concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette, che disciplina le modalità di archiviazione e scambio automatizzato delle informazioni concernenti le transazioni intracomunitarie;

Visto l'art. 27 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, concernente la revisione dell'ordinamento e dei compiti degli uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;

Visto l'art. 11, nono comma, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, che disciplina i poteri degli uffici doganali in materia di verifiche e controlli in attuazione degli accordi di mutua assistenza amministrativa o di atti normativi comunitari;

Visto l'art. 21 del citato decreto legislativo n. 374/1990 che incarica il Ministro delle finanze di stabilire le norme necessarie a coordinare i controlli integrati presso le imprese interessate all'interscambio di merci con l'estero ed a regolare i rapporti del Dipartimento delle dogane con le autorità doganali di altri Paesi e lo scambio reciproco di dati con gli stessi;

Considerato che i nuovi adempimenti di rilevazione degli scambi intracomunitari sostituiscono le attività di raccolta e immissione in archivi magnetici — a fini fiscali ed a fini statistici — delle dichiarazioni doganali riepilogative attualmente trattate esclusivamente dagli uffici del Dipartimento, comprendendo, nella parte preponderante, i medesimi dati e richiedendo i medesimi controlli automatizzati;

Considerato che il nuovo sistema di rilevazione è destinato ad operare nel solo periodo transitorio e che pertanto, per motivi di economia e funzionalità amministrativa appare necessario utilizzare ove possibile servizi, strutture, procedure e specializzazioni esistenti piuttosto che affrontare investimenti straordinari in termini di risorse umane e strumentali;

Ritenuto che l'utilizzazione degli uffici del Dipartimento delle dogane, ed il ricorso ai tradizionali metodi di questi ultimi, sia manuali che informatici e telematici, per l'acquisizione dei dati del commercio internazionale appare di notevole convenienza anche per gli operatori comunitari i quali potranno avvalersi parimenti di specializzazioni, procedure ed interfacce predisposte per l'intero traffico internazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. In applicazione del regolamento n. 3330/91/CEE del Consiglio del 7 novembre 1991 e della direttiva n. 680/91/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1991, gli uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette provvedono alla rilevazione, all'archiviazione, ed alla gestione delle informazioni fornite dai soggetti che effettuano scambi di merci tra Stati membri della Comunità economica europea.

2. Gli uffici del Dipartimento delle dogane possono effettuare verifiche tese a controllare l'assolvimento degli obblighi statistici e fiscali connessi all'effettuazione di scambi intracomunitari con competenza primaria nei confronti dei soggetti che svolgono anche attività di interscambio con i Paesi non appartenenti alla CEE.

3. Ai fini della cooperazione amministrativa disciplinata dal regolamento n. 218/92/CEE del 27 gennaio 1992, il Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette concorre alle prescritte incombenze per l'acquisizione, la fornitura e lo scambio di informazioni, anche con tecniche informatiche e telematiche, nei confronti dei competenti servizi nazionali, comunitari e degli altri Paesi membri CEE.

Art. 2.

1. Per l'esecuzione delle verifiche generali e parziali di controllo di cui all'art. 1, si applicano le disposizioni dell'art. 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374. Resta ferma inoltre l'applicazione della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

2. Qualora nella ricezione delle informazioni di cui al presente decreto ovvero nel corso delle operazioni di verifica e controllo compiute dal Dipartimento delle dogane vengano rilevati errori, omissioni od inosservanze agli obblighi di informazione fiscale o statistica, i verbalizzanti debbono effettuare comunicazione a tutti gli uffici ed organi interessati, ferma restando l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle norme di base che prevedono le singole violazioni, nonché delle altre eventuali sanzioni previste dalle norme doganali.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Roma, 24 giugno 1992

Il Ministro: FORMICA

92A3516

DECRETO 22 luglio 1992.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 29 maggio 1992: ufficio del registro di Piombino, per l'adesione, ad una manifestazione di sciopero, di un'alta percentuale del personale in servizio presso il detto ufficio;

in data 15 giugno 1992: ufficio del registro di Pieve di Cadore, per la partecipazione di tutto il personale, in servizio presso il detto ufficio, alla prova scritta del concorso a 175 posti di assistente tributario nel ruolo delle dogane e delle imposte indirette sugli affari;

in data 19 e 20 giugno 1992: ufficio del registro di Termini Imerese, per la disinfezione e la disinfestazione dei locali del detto ufficio;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale, che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici del registro è accertato come segue:

IN DATA 29 MAGGIO 1992

Regione Toscana:

ufficio del registro di Piombino.

IN DATA 15 GIUGNO 1992

Regione Veneto:

ufficio del registro di Pieve di Cadore.

IN DATA 19 E 20 GIUGNO 1992

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Termini Imerese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 1992

Il Ministro: GORIA

92A3517

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 luglio 1992.

Determinazione del reddito medio convenzionale giornaliero da valere per l'anno 1992 ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per ciascuna fascia di reddito agrario.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, che prevede l'istituzione, per gli assicurati iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni di quattro fasce di reddito convenzionale individuate in base alla tabella *D* allegata alla richiamata legge n. 233/1990 ai fini del calcolo dei contributi e della determinazione della misura delle pensioni;

Visto l'art. 7, comma 5, della sopra indicata legge n. 233/1990, che prevede la determinazione annuale, su base nazionale, del reddito medio convenzionale per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla citata tabella *D* con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento alle retribuzioni medie giornaliere di cui al primo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Visti i decreti ministeriali 24 giugno 1992 di determinazione delle retribuzioni medie giornaliere provinciali dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1992, ai sensi dell'art. 28, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Ritenuta l'opportunità di determinare il reddito medio convenzionale per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla tabella *D* allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, con riferimento alle retribuzioni medie da valere per gli operai agricoli a tempo indeterminato comuni;

Decreta:

Il reddito medio convenzionale giornaliero da valere per l'anno 1992 ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla tabella *D* allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, è determinato in misura pari a L. 63.136.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

92A3518

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 13 luglio 1992.

Proroga della sospensione del commercio e dell'utilizzazione delle protesi mammarie per la chirurgia ricostruttiva del seno.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 23 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 1992, con il quale è stato sospeso per tre mesi il commercio e l'utilizzazione delle protesi mammarie per la chirurgia ricostruttiva del seno;

Visto il proprio decreto in data 23 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 1992, con il quale è stata prorogata la sospensione dell'efficacia del decreto ministeriale 23 gennaio 1992, relativo alla sospensione del commercio e dell'utilizzazione delle protesi mammarie per la chirurgia ricostruttiva del seno;

Ritenuto necessario prorogare la sospensione di cui al comma precedente in attesa delle conclusioni da parte del Consiglio superiore di sanità sulla problematica in questione;

Decreta:

Articolo unico

Per le ragioni specificate nelle premesse l'efficacia del decreto ministeriale 23 gennaio 1992 relativo alla sospensione del commercio e dell'utilizzazione delle protesi mammarie per la chirurgia ricostruttiva del seno, è prorogata di ulteriori tre mesi a decorrere dal 29 luglio 1992.

Roma, 13 luglio 1992

Il Ministro: DE LORENZO

92A3530

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 24 giugno 1992.

Agevolazioni finanziarie per le attività minerarie all'estero.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni, che detta norme per l'attuazione della politica mineraria;

Visto l'art. 17 della predetta legge — così come modificato dall'art. 3 della legge n. 221/1990 — il quale dispone che il CIPI stabilisca le priorità per la concessione delle agevolazioni finanziarie ai soggetti specificati nel comma 1 del medesimo art. 17 tenendo conto delle esigenze di approvvigionamento delle materie prime deficitarie occorrenti all'industria di trasformazione, nonché degli obiettivi di mantenimento e di valorizzazione delle strutture scientifiche, di formazione professionale, di ricerca e produttive operanti nel settore minerario nazionale;

Vista la deliberazione del CIPE del 4 dicembre 1990 che, al punto 10, ha determinato gli indirizzi generali in materia di ricerca, acquisizione di miniere o partecipazioni in attività minerarie all'estero;

Ritenuto di integrare la predetta deliberazione con la indicazione delle priorità richieste ai sensi dell'art. 17 sopra richiamato;

Vista la nota del 10 giugno 1992, con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha sottoposto alla valutazione del Comitato la proposta relativa alla concessione di agevolazioni finanziarie ad alcune iniziative dirette a promuovere attività minerarie all'estero;

Considerato che tali iniziative contribuiscono al perseguimento degli obiettivi di politica mineraria all'estero e sono in linea con gli indirizzi e le priorità fissati per la concessione delle agevolazioni finanziarie;

Considerato, altresì, che ai soggetti che promuovono attività minerarie all'estero possono essere riconosciute agevolazioni finanziarie in una misura corrispondente al grado di rilevanza del progetto fino al limite massimo del 70 per cento delle spese sostenute;

Visto il parere del Consiglio superiore delle miniere espresso in data 5 dicembre 1991;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Gli indirizzi fissati con deliberazione del CIPE del 4 dicembre 1990 riguardanti la politica mineraria all'estero costituiscono gli elementi indispensabili per la valutazione delle iniziative proposte per lo svolgimento di attività mineraria. L'assegnazione delle priorità alle singole iniziative dovrà tener conto:

dello stato di avanzamento del progetto di attività all'estero in rapporto anche alla dotazione di infrastrutture del bacino minerario interessato;

della maggiore valorizzazione dei progetti di ricerca mineraria rispetto a quelli che prevedono l'acquisizione di partecipazioni in miniere;

della preferenza per le iniziative che, comprese nell'ambito dei minerali indicati nel punto 10 della deliberazione CIPE del 4 dicembre 1990, riguardano minerali che incidono maggiormente sulla bilancia commerciale;

dell'attività mineraria in Paesi non industrializzati.

In base agli indirizzi generali fissati nella deliberazione del CIPE del 4 dicembre 1990 e alle priorità sopra esposte sono riconosciute ai progetti di ricerca o coltivazione mineraria all'estero, di seguito indicati, i contributi e i finanziamenti di cui all'art. 17 della legge n. 752/1982, e successive modificazioni, fino all'importo massimo determinato dalla quota percentuale di intervento commisurata alla spesa in ragione del grado di priorità del progetto.

Società	Progetto	Minerale	Tipo intervento	%	Intervento (milioni)
Agip miniere	Radio Hill	Ni-Cu	Finanziamento	57,89	21.721,5
Agip miniere	Thalanga II	Cu-Pb-Zn-Ag-Au	Finanziamento	19,29	1.851,8
Agipcoal	Mmamabula	Carbone	Contributo	57,87	1.666,6
Agipcoal	Kangra	Carbone	Finanziamento	57,89	12.504,2
Agipcoal	Paso Diablo	Carbone	Finanziamento	19,29	8.256,7
Ilva	Soalala II	Fe	Contributo	67,53	4.153,1
Ilva	Vermelho	Ni	Contributo	67,53	3.581,0
Italkali	Steibnik	Sali alcalini	Contributo	19,28	11.295,8
					65.030,7

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà ad approvare, nei limiti dell'importo autorizzato per ciascun progetto con la presente delibera, le variazioni di ordine tecnico e finanziario che dovessero intervenire nel corso della realizzazione del progetto stesso.

Roma, 24 giugno 1992

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

92A3519

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DISPOSIZIONI DELLA CONSOB E DELLA BANCA D'ITALIA 17 giugno 1992.

Modificazioni ed integrazioni delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia.

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
E
LA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 25 dello statuto della Banca d'Italia approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto in particolare l'art. 22, comma 3, della citata legge n. 1 del 1991;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 8 febbraio 1988, come modificato da ultimo con decreto del Ministro del Tesoro del 18 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 1992;

Viste altresì le disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia adottate d'intesa in data 16 marzo 1992 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 27 marzo 1992;

Considerato che al fine dell'attivazione della funzione di garanzia della Cassa per i mercati di valori mobiliari non derivati si rende necessario integrare e modificare le sopra citate disposizioni;

EMANANO D'INTESA

le unite disposizioni che modificano e integrano le disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia.

Il presente provvedimento e le disposizioni annesse saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entreranno in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione. Essi saranno altresì pubblicati nel Bollettino della Consob.

Roma, 17 giugno 1992

Il presidente della Consob
BERLANDA

Il Governatore della Banca d'Italia
CIAMPI

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ISTITUZIONE, L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA.

Art. 1.

1. L'art. 1, comma 2, delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia adottate d'intesa in data 16 marzo 1992, è sostituito dal seguente:

«La Cassa ha come oggetto sociale esclusivo:

a) assicurare la compensazione ed il buon fine dei contratti uniformi a termine di cui all'art. 23, commi 1 e 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

b) assicurare il buon fine della liquidazione attraverso la stanza di compensazione dei valori mobiliari (stanza di compensazione), tra i soggetti ad essa aderenti, dei contratti aventi ad oggetto titoli quotati in borsa, di quelli stipulati nel mercato ristretto e nei mercati di cui all'art. 20, comma 4, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, nonché dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 9, della medesima legge n. 1 del 1991 e delle operazioni svolte sul mercato secondario dei titoli di Stato secondo le disposizioni emanate con decreto del Ministro del tesoro;

c) assicurare il buon fine dei contratti aventi ad oggetto titoli quotati in borsa, destinati ad essere liquidati nella liquidazione mensile attraverso la stanza di compensazione, conclusi tra i soggetti ammessi alle contrattazioni, in caso di accertata insolvenza di uno di detti soggetti prima della liquidazione mensile nei termini di cui all'art. 22;

d) gestire le altre attività connesse, strumentali o funzionali alla realizzazione di quanto previsto alle lettere *a, b)* e *c)*».

2. L'art. 4, comma 3, delle disposizioni del 16 marzo 1992 è sostituito dal seguente:

«Possono essere aderenti individuali la Banca d'Italia per i soli contratti uniformi a termine di cui alla sezione II, le società d'intermediazione mobiliare e le aziende ed istituti di credito che possono partecipare alle negoziazioni nei mercati di cui all'art. 23 della legge n. 1 del 1991, dotati di patrimonio netto ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 19 marzo 1983, n. 72, di almeno 5 miliardi o dell'eventuale patrimonio netto più elevato e di ulteriori requisiti di adeguatezza della struttura organizzativa indicati nel regolamento della Cassa».

3. L'art. 12, comma 11, delle disposizioni del 16 marzo 1992 è sostituito dal seguente:

«Le modalità e i termini di costituzione e versamento dei margini iniziali sono stabiliti dal regolamento della Cassa. La misura di detti margini è fissata dal consiglio di amministrazione della Cassa, nel rispetto delle disposizioni emanate dal Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera *e)*, n. 2, del decreto del Ministro del tesoro dell'8 febbraio 1988 successivamente modificato ed integrato da ultimo con decreto del Ministro del Tesoro del 18 febbraio 1992, con facoltà di delega al presidente della Cassa stessa».

Art. 2.

1. Dopo l'art. 15 delle disposizioni del 16 marzo 1992, citate in premessa, è inserito il seguente:

CAPO III

MERCATO DI VALORI MOBILIARI NON DERIVATI

Sezione I

CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO TITOLI QUOTATI IN BORSA

Art. 16.

Funzioni della Cassa

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 1, comma 2, lettere *b)* e *c)*, la Cassa:

a) relativamente alla garanzia del buon fine della liquidazione mensile dei contratti aventi ad oggetto titoli quotati in borsa, realizzata attraverso la stanza di compensazione tra i soggetti ad essa aderenti, amministra ed utilizza il fondo di cui all'art. 17 (Fondo) e le altre disponibilità integrative costituite dagli istituti ed aziende di credito ai sensi dell'art. 18, comma 4, facendo pervenire alla stanza di compensazione i mezzi di pagamento e i valori mobiliari necessari al regolamento dei saldi finali in denaro ed in titoli degli aderenti;

b) relativamente alla garanzia del buon fine dei contratti aventi ad oggetto titoli quotati in borsa, destinati ad essere liquidati nella liquidazione mensile attraverso la stanza di compensazione, conclusi tra soggetti appartenenti alle categorie degli agenti di cambio e delle società d'intermediazione mobiliare autorizzate ad una o più delle attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 1 del 1991, in caso di accertata insolvenza di uno di detti soggetti ai sensi dell'art. 22, amministra ed utilizza il Fondo e le altre disponibilità integrative costituite dai soggetti appartenenti alle citate

categorie a norma dell'art. 22, comma 2, nei limiti stabiliti dall'art. 22 medesimo, soddisfacendo i crediti riconosciuti alle controparti dell'insolvente appartenenti ad una delle dette categorie in sede di liquidazione della insolvenza da parte del Comitato direttivo degli agenti di cambio.

2. Ai fini della realizzazione di quanto previsto al comma 1, la Cassa non risponde in nessun caso con il proprio patrimonio.

Art. 17.

Fondo liquidazione mensile

1. Il Fondo è costituito da versamenti periodici (margini) effettuati dagli agenti di cambio, dalle società di intermediazione mobiliare autorizzate ad una o più delle attività di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 1 del 1991, e dalle commissionarie di borsa, aderenti alla liquidazione mensile dei valori mobiliari attraverso la stanza di compensazione, a garanzia dei contratti da essi stipulati da liquidare in ciascuna liquidazione mensile.

2. Gli agenti di cambio e le società di intermediazione mobiliare autorizzate all'esercizio di una o più delle attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 1 del 1991, aderenti alla liquidazione mensile dei valori mobiliari attraverso le stanze di compensazione sono tenuti a versare alla Cassa, a seguito della conclusione di ciascun contratto avente ad oggetto titoli quotati in borsa, un margine nella misura stabilita dalla Consob e secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia.

3. Le società d'intermediazione mobiliare autorizzate all'esercizio di una o più delle attività di cui all'art. 1, comma 1, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, della legge n. 1 del 1991, e le commissionarie di borsa di cui al comma 1, aderenti alla liquidazione mensile dei valori mobiliari attraverso le stanze di compensazione, sono tenute a versare margini alla Cassa nella misura stabilita dalla Consob e secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia.

4. Nel caso in cui la liquidazione mensile si chiuda senza l'intervento della Cassa, i margini di cui ai commi 2 e 3, versati a garanzia dei contratti di borsa eseguiti in detta liquidazione mensile, sono restituiti ai soggetti che li hanno versati, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia.

Art. 18.

Intervento della Cassa in caso di inadempienza a stanza di compensazione

1. In caso di inadempienza di un aderente alla liquidazione mensile dei valori mobiliari agli obblighi di copertura dei propri saldi finali debitori, nonché nel caso in cui il Comitato direttivo degli agenti di cambio dichiari la insolvenza notoria o formalmente accertata di un aderente a tale liquidazione successivamente al giorno stabilito dal calendario di borsa per i riporti, la Cassa fa pervenire alla stanza di compensazione, in luogo dell'inadempiente, i mezzi di pagamento e i valori mobiliari necessari alla copertura dei saldi stessi determinati su base multilaterale.

2. Per effetto dell'intervento di cui al comma 1 salvo il caso di cui al comma 5, la Cassa, per conto degli aderenti alla liquidazione mensile:

a) subentra automaticamente, nella posizione contrattuale delle controparti dell'inadempiente, nei contratti aventi ad oggetto titoli quotati in borsa da questi stipulati ed aventi scadenza nella liquidazione mensile stessa;

b) subentra automaticamente, nella posizione contrattuale dell'inadempiente, nei contratti di riporto aventi ad oggetto titoli quotati in borsa da questi accesi nella liquidazione mensile stessa;

c) subentra automaticamente nelle obbligazioni e nei crediti dell'inadempiente conseguenti all'annullamento delle disposizioni e dei compensi da questi dati e ricevuti;

d) acquisisce la titolarità dei valori mobiliari e delle disponibilità liquide risultanti eventualmente a credito dell'inadempiente a seguito della chiusura della liquidazione mensile, imputandoli al Fondo.

3. Nel caso di inadempimento di un aderente alla liquidazione mensile dei valori mobiliari agli obblighi di copertura dei propri saldi finali debitori, l'intervento della Cassa è subordinato alla comunicazione ad essa dell'inadempienza da parte della stanza di compensazione; qualora l'importo dell'inadempienza sia superiore all'ammontare dei margini versati dall'inadempiente per la liquidazione mensile nella quale si verifica l'inadempimento, la Cassa ne dà immediata notizia al Comitato direttivo degli agenti di cambio. Nel caso in cui il Comitato direttivo degli agenti di cambio dichiari la insolvenza notoria o formalmente accertata di un aderente alla suddetta liquidazione mensile dopo il giorno stabilito dal calendario di borsa per i riporti, l'intervento della Cassa è subordinato alla comunicazione ad essa dell'insolvenza da parte del Comitato stesso ed avviene allorché l'insolvenza determina l'inadempimento agli obblighi di copertura dei saldi finali debitori della liquidazione mensile.

4. Per la realizzazione di quanto previsto al comma 1, la Cassa utilizza il Fondo impiegando in primo luogo i margini versati dall'inadempiente e, in caso di insufficienza di questi, i margini versati dagli altri aderenti alla liquidazione mensile. Qualora il Fondo risulti complessivamente insufficiente, la Cassa chiede agli istituti ed aziende di credito aderenti alla liquidazione mensile dei valori mobiliari attraverso la stanza di compensazione ad esclusione della Banca d'Italia, il versamento di margini integrativi per un ammontare tale da consentire la integrale copertura dell'inadempienza, ripartendo l'onere tra detti soggetti in misura proporzionale al valore delle partite trattate negli ultimi tre mesi per i quali siano disponibili i relativi dati. A detto fine la stanza di compensazione comunica tempestivamente alla Cassa la informazioni necessarie per il riparto.

5. Nel caso in cui la liquidazione mensile si chiuda per effetto di un intervento della Cassa di importo non superiore all'ammontare dei margini versati dall'inadempiente per detta liquidazione, i margini versati per la liquidazione in cui si è verificata l'inadempienza sono restituiti agli aderenti alla liquidazione mensile dedotte, per l'inadempiente, le somme utilizzate per l'intervento. In tal caso l'inadempiente è obbligato a versare alla Cassa una somma aggiuntiva pari allo 0,5% dell'intervento della Cassa e comunque non inferiore a lire 5 milioni. Detta somma viene destinata dalla Cassa a deduzione delle spese sostenute per la gestione del Fondo.

Art. 19.

Disposizioni, compensi e riporti

1. A seguito della chiusura della liquidazione mensile per effetto di un intervento della Cassa di importo superiore all'ammontare dei margini versati dall'inadempiente, la Cassa stessa, sulla base delle comunicazioni ricevute dal Comitato direttivo degli agenti di cambio, provvede, per conto degli aderenti alla liquidazione mensile ed a valere sul Fondo, agli incassi e ai pagamenti nonché alla consegna e al ritiro dei titoli conseguenti, ai sensi dei vigenti regolamenti speciali di borsa, all'annullamento delle disposizioni e dei compensi dati e ricevuti dall'inadempiente e all'inefficacia dei contratti di riporto da questi originariamente stipulati, nei confronti delle controparti dell'inadempiente medesimo che hanno rispettivamente ricevuto o dato le disposizioni e i compensi ovvero stipulato i riporti.

2. Per l'adempimento delle obbligazioni di cui al comma 1, la Cassa utilizza il Fondo e, in caso di insufficienza di questo, può richiedere agli istituti ed aziende di credito aderenti alla liquidazione mensile dei valori mobiliari attraverso la stanza di compensazione ad esclusione della Banca d'Italia, il versamento di margini integrativi secondo le modalità di cui all'art. 18, comma 4.

Art. 20.

Ripartizione delle perdite

1. Dopo la chiusura della liquidazione mensile per effetto di un intervento della Cassa di importo superiore all'ammontare dei margini versati dall'inadempiente, la Cassa provvede al calcolo dell'esborso del Fondo. Tale esborso è determinato in via provvisoria dalla Cassa in misura pari alle somme impiegate per la chiusura della liquidazione e per l'adempimento delle obbligazioni conseguenti all'annullamento delle disposizioni e dei compensi ricevuti dall'inadempiente nonché di quelle conseguenti all'inefficacia dei riporti stipulati dall'inadempiente stesso, dedotti i margini da questi versati, le somme incassate e il controvalore all'ultimo prezzo di compenso dei valori mobiliari eventualmente risultanti a credito dell'inadempiente a seguito della chiusura della liquidazione mensile e le somme incassate nonché il controvalore dei valori mobiliari ricevuti per effetto dell'annullamento delle disposizioni e compensi dati dall'inadempiente e dell'inefficacia dei contratti di riporto da questi stipulati.

2. L'esborso del Fondo è posto a carico di tutti gli aderenti alla liquidazione mensile dei valori mobiliari in parti uguali, per la quota di esborso corrispondente ad un quinto dell'esborso stesso e in misura proporzionale alla somma dei saldi bilaterali in titoli, valutati ai prezzi di compenso del mese, presentati nella liquidazione in cui si è verificato l'intervento della Cassa, per la quota di esborso rimanente.

Conseguentemente:

a) la Cassa riscuote dalle aziende ed istituti di credito aderenti alla liquidazione mensile dei valori mobiliari, ad esclusione della Banca d'Italia, la quota di esborso di loro pertinenza, dedotti i margini integrativi di cui all'art. 18, comma 4, da essi eventualmente già versati, ovvero restituisce agli stessi soggetti la differenza tra i margini integrativi e la quota di esborso di loro pertinenza;

b) restituisce agli aderenti alla liquidazione mensile di cui all'art. 17, commi 2 e 3, i margini da essi versati, dedotta la quota di esborso di loro pertinenza, ovvero riscuote la differenza tra i margini da essi versati e la quota di esborso di loro pertinenza.

Art. 21.

Recupero delle perdite

1. Nell'interesse degli aderenti alla liquidazione mensile dei valori mobiliari che hanno partecipato alle perdite, la Cassa promuove:

a) nei confronti dell'inadempiente, le eventuali opportune azioni di recupero dell'esborso sostenuto nonché delle spese e dei danni subiti;

b) nei confronti degli aderenti alla liquidazione mensile dei valori mobiliari che non hanno provveduto all'adempimento delle obbligazioni di cui agli articoli 19 e 20, comma 2, le eventuali opportune azioni di restituzione e di recupero delle spese e dei danni subiti.

2. Le somme recuperate a seguito delle azioni di cui al comma 1 sono versate a tutti gli aderenti che hanno sopportato le relative perdite, nella medesima proporzione indicata dall'art. 20, comma 2, dedotte le spese sostenute.

Art. 22.

Intervento della Cassa in caso di insolvenza notoria o formalmente accertata prima della liquidazione mensile

1. Se, entro il giorno stabilito dal calendario di borsa per i riporti, il Comitato direttivo degli agenti di cambio dichiara la insolvenza notoria o formalmente accertata di uno dei soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 17, comma 2, la Cassa, dopo la chiusura delle procedure di liquidazione della insolvenza da parte del Comitato, interviene a favore dei soggetti di cui all'art. 17, comma 2, controparti dell'insolvente per contratti aventi ad oggetto titoli quotati in borsa destinati ad essere liquidati nella liquidazione mensile, corrispondendo l'importo dei relativi certificati di credito rilasciati a loro favore dal Comitato.

2. Per la realizzazione di quanto previsto al comma 1, la Cassa utilizza il Fondo impiegando in primo luogo i margini versati dall'inadempiente e, in caso di insufficienza di questi, i margini versati dai soggetti di cui all'art. 17, comma 2. Qualora tali margini risultassero complessivamente insufficienti, la Cassa chiede ai soggetti di cui all'art. 17, comma 2, il versamento di margini integrativi per un ammontare tale da consentire la integrale corresponsione degli importi dei certificati di credito di cui al comma 1, ripartendo l'onere in misura proporzionale all'ammontare dei margini da essi versati con riferimento al mese borsistico in cui si è verificato l'intervento della Cassa.

3. Nel caso in cui l'intervento della Cassa sia d'importo inferiore all'ammontare dei margini versati dall'insolvente, detti margini sono messi a disposizione dell'insolvente stesso, dedotte le somme utilizzate per l'intervento.

4. La Cassa provvede al calcolo dell'esborso del Fondo che è pari ai pagamenti di cui al comma 1 dedotti i margini versati dall'insolvente. L'esborso del Fondo è posto a carico dei soggetti di cui all'art. 17, comma 2, ripartendo l'onere in misura proporzionale all'ammontare dei margini da essi versati con riferimento al mese borsistico nel quale si è verificato l'intervento della Cassa. La Cassa acquisisce da detti soggetti la quota di esborso di loro pertinenza a reintegrazione del Fondo, dedotti gli eventuali margini integrativi versati ai sensi del comma 2.

5. Se, entro il giorno stabilito dal calendario di borsa per i riporti, il Comitato direttivo degli agenti di cambio dichiara la insolvenza notoria o formalmente accertata di una commissionaria di borsa o di una società d'intermediazione mobiliare di cui all'art. 17, comma 3, i margini versati dall'insolvente sono messi dalla Cassa a disposizione dell'insolvente stesso.

Art. 23.

Recupero delle perdite

1. Nel caso di cui all'art. 22, comma 1, la Cassa è surrogata nei diritti della controparte dell'insolvente fino alla concorrenza del pagamento effettuato a suo favore con disponibilità eccedenti l'ammontare dei margini versati dall'insolvente medesimo.

2. Nell'interesse dei soggetti di cui all'art. 17, comma 2, che hanno partecipato alla ripartizione delle perdite, la Cassa procede alle eventuali opportune azioni di recupero dell'esborso sostenuto nonché delle spese e dei danni subiti

3. Le somme recuperate a seguito delle azioni di cui al comma 2 sono versate ai soggetti di cui all'art. 17, comma 2, che hanno sopportato le relative perdite, nella misura percentuale determinata ai sensi dell'art. 22, comma 4, dedotte le spese sostenute.

Art. 24.

Inadempimento degli obblighi verso la Cassa

1. Qualora uno dei soggetti aderenti alla liquidazione mensile dei valori mobiliari attraverso la stanza di compensazione non adempia, nei termini stabiliti, agli obblighi verso la Cassa previsti dalla presente sezione, la Cassa medesima ne dà tempestivamente notizia alla Consob, alla Banca d'Italia, al Comitato direttivo degli agenti di cambio ed alla deputazione di borsa, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

92A3497

DELIBERAZIONE 16 luglio 1992.

Determinazione, d'intesa con la Banca d'Italia, delle modalità e dei termini di versamento alla Cassa di compensazione e garanzia dei margini di garanzia dei contratti su titoli quotati in borsa. (Deliberazione n. 6352).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto in particolare l'art. 22, comma 3, della citata legge n. 1 del 1991;

Viste le disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia emanate d'intesa con la Banca d'Italia in data 16 marzo 1992 e integrate e modificate in data 17 giugno 1992;

Visto in particolare l'art. 17, commi 2 e 3, delle citate disposizioni che prevede che la Consob d'intesa con la Banca d'Italia determini le modalità e i termini per il versamento alla Cassa di compensazione e garanzia da parte dei soggetti di cui ai commi citati, dei margini di garanzia;

Visto altresì l'art. 17, comma 4, delle citate disposizioni che prevede che la Consob d'intesa con la Banca d'Italia determini le modalità e i termini per la restituzione dei margini di garanzia di cui sopra;

Ritenuta la necessità di procedere alla definizione delle modalità e dei termini suddetti;

Vista la nota n. 180479 del 15 luglio 1992 con la quale la Banca d'Italia ha manifestato la propria intesa sul testo della presente delibera, trasmessa dalla Consob alla Banca stessa con lettera BOR/RM/92004899 dell'8 luglio 1992;

Delibera:

I versamenti periodici (margini) di cui all'art. 17, comma 1, delle disposizioni concernenti l'istituzione l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di

compensazione e garanzia (disposizioni) sono effettuati in contanti. È tuttavia possibile, in luogo del versamento del contante, adempiere al prescritto obbligo per il tramite di fideiussioni cauzionali rilasciate a favore della Cassa da aziende o istituti di credito.

Il versamento in contanti viene effettuato mediante accredito del conto di gestione intrattenuto dalla Cassa presso la Banca d'Italia, per il tramite di azienda o di istituto di credito appositamente incaricato.

Nei casi di restituzione previsti dalle disposizioni, le disponibilità in contanti costituite dai soggetti di cui all'art. 17, commi 2 e 3, delle disposizioni stesse, sono messe a loro disposizione mediante accrediti nei conti di gestione intrattenuti presso la Banca d'Italia delle aziende ed istituti di credito incaricati dei pagamenti di cui sopra. Detto accredito avviene il giorno successivo a quello di liquidazione mensile.

Per i soggetti di cui all'art. 17, commi 2 e 3, delle disposizioni, la Cassa determina nel regolamento di cui all'art. 3 delle disposizioni stesse, i criteri e le modalità di rilascio a proprio favore e di utilizzo delle fideiussioni cauzionali di cui sopra.

Nei casi di restituzione previsti dalle disposizioni, le fedeiussioni cauzionali costituite dai soggetti di cui all'art. 17, commi 2 e 3 delle disposizioni stesse, sono reintegrate il giorno successivo a quello di liquidazione mensile dell'importo imputato alla liquidazione mensile stessa.

I soggetti di cui all'art. 17, comma 2, delle disposizioni ricevono, sulla base dei dati elaborati dal sistema telematico delle borse valori e per il tramite del sistema stesso, entro le ore 9 del giorno di borsa aperta successivo a ciascun giorno di contrattazione, comunicazione degli importi da loro dovuti. Detti soggetti sono tenuti a effettuare il versamento dei margini, sulla base delle comunicazioni di cui sopra, entro le ore 12 del giorno di borsa aperta successivo a quello di contrattazione.

I soggetti di cui all'art. 17, comma 3, delle disposizioni costituiscono i margini di cui allo stesso comma, nella misura determinata con successiva delibera della Consob, entro le ore 12 del giorno precedente a quello di avviso dell'operatività del Fondo liquidazione mensile di cui all'art. 17 delle disposizioni stesse. Per le liquidazioni mensili successive a quella di avvio del Fondo, il versamento dovrà avvenire entro le ore 12 del giorno successivo a quello stabilito dal calendario di borsa per la liquidazione mensile.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* ed entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione. Essa sarà altresì pubblicata nel Bollettino della Consob.

Roma, 16 luglio 1992

Il presidente: BERLANDA

92A3498

DELIBERAZIONE 15 luglio 1992.

Sostituzione del presidente della commissione della Lombardia per l'albo dei promotori di servizi finanziari. (Deliberazione n. 6351).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Visto l'art. 5, comma 6, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto l'art. 18 del regolamento concernente l'albo e l'attività dei promotori di servizi finanziari, approvato con propria delibera n. 5388 del 2 luglio 1991, successivamente modificato con delibere n. 5635 del 3 dicembre 1991 e n. 5948 del 28 gennaio 1992;

Vista la delibera n. 5535 del 29 ottobre 1991, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale questa Commissione ha proceduto all'insediamento delle commissioni regionali per l'albo dei promotori di servizi finanziari presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura aventi sede nei capoluoghi di regione;

Visto l'art. 3 del citato regolamento, approvato con la citata delibera n. 5388 del 2 luglio 1991;

Vista la nota del 17 giugno 1992 con la quale il prof. Arnaldo Mauri ha comunicato le proprie dimissioni da presidente della commissione della Lombardia per l'albo dei promotori di servizi finanziari;

Considerato che, con riferimento alle suddette dimissioni, il presidente di questa Commissione ha proceduto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato regolamento n. 5388 del 2 luglio 1991, alla sostituzione del prof. Arnaldo Mauri con il prof. Bruno Inzitari, quale presidente della commissione della Lombardia per l'albo dei promotori di servizi finanziari;

Considerata la necessità, in relazione a quanto premesso, di modificare la propria delibera n. 5535 del 29 ottobre 1991;

Delibera:

Il prof. Arnaldo Mauri, presidente della commissione della Lombardia per l'albo dei promotori di servizi finanziari, dimissionario, è sostituito dal prof. Bruno Inzitari.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino della Consob.

Roma, 15 luglio 1992

Il presidente: BERLANDA

92A3520

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 28 aprile 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà seduta del 17 giugno 1991, senato accademico seduta del 17 settembre 1991, consiglio di amministrazione seduta del 25 settembre 1991);

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 21 dicembre 1991;

Vista la delibera adottata dal consiglio della facoltà di lettere e filosofia nella seduta del 17 gennaio 1992;

Vista la delibera adottata dal senato accademico nella seduta del 13 aprile 1992;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione 28 aprile 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 42 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

CORSO DI LAUREA IN LINGUE
E LETTERATURE STRANIERE MODERNE (EUROPEE)

Il corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (europee) è di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il corso di laurea si articola nei seguenti bienni e indirizzi.

Il primo biennio è comune a tutti gli indirizzi e comprende nove esami, con quattro prove scritte e orali di lingua. Il secondo biennio si articola in tre indirizzi (filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale), ciascuno dei quali comprende dieci esami con tre prove scritte e orali di lingua. Gli esami delle lingue e letterature straniere comprendono per ciascun anno di corso una prova scritta e orale di lingua le cui modalità sono determinate dal consiglio di corso di laurea.

Questi potranno prevedere anche uno sbarramento tra il primo e secondo biennio per lo studente che non abbia superato tutti gli esami di lingue e letterature straniere previsti per il primo biennio.

Le discipline si articolano nelle seguenti aree didattiche:

a) lingue e letterature straniere:

a1) Anglistica:
istituzioni di lingua inglese;
letteratura anglo-americana;
letteratura dei Paesi di lingua inglese;
letteratura inglese moderna e contemporanea;
letteratura irlandese;
lingua e letteratura inglese;
storia del teatro inglese;
storia della cultura inglese;
storia della lingua inglese;
studi culturali irlandesi.

a2) Francesistica:
istituzioni di lingua francese;
letteratura belga-vallone;
letteratura francese moderna e contemporanea;
letterature francofone;
lingua e letteratura francese;
storia del teatro francese;
storia della civiltà francese;
storia della critica letteraria francese;
storia della cultura francese;
storia della lingua francese.

a3) Germanistica:
istituzioni di lingua tedesca;
letteratura tedesca moderna e contemporanea;
lingua e letteratura olandese e fiamminga;
lingua e letteratura tedesca;
lingue e letterature scandinave;
storia del teatro tedesco;
storia della cultura tedesca;
Storia della lingua tedesca.

a4) Ispanistica:

istituzioni di lingua spagnola;
letteratura ispano-americana;
letteratura spagnola moderna e contemporanea;
lingua e letteratura spagnola;
lingue e letterature latino-americane;
storia del teatro spagnolo;
storia della cultura spagnola;
storia della lingua spagnola.

a5) Slavistica:

lingua e letteratura bulgara;
lingua e letteratura cecoslovacca;
lingua e letteratura polacca;
lingua e letteratura russa;
lingua e letteratura serbo-croata;
lingua e letteratura slovena.

a6) Lingua neoellenica:

lingua e letteratura neo-greca;
lingua neo-greca.

a7) Lingua romena:

lingua e letteratura romena;
lingua romena.

a8) Lusitanistica:

letteratura brasiliana;
lingua e letteratura portoghese;
lingua portoghese;
lingue e letterature latino-americane;
storia della lingua portoghese.

a9) Lingua albanese:

dialettologia e letteratura italo-albanese;
lingua albanese;
lingua e letteratura albanese;
storia della cultura albanese.

a10) Lingue ugro-finniche:

lingua e letteratura ungherese;
lingua ungherese.

a11) Arabistica:

dialettologia araba;
islamistica;
letteratura araba moderna e contemporanea;
lingua araba;
lingua e letteratura araba;
storia della lingua araba.

b) Italianistica:

letteratura italiana;
letteratura italiana del Rinascimento;
lingua italiana con esercitazione pratiche;
storia della letteratura italiana moderna e contemporanea.
storia della lingua italiana.

c) Scienze del linguaggio:

dialettologia italiana;
dialettologia siciliana;
filosofia del linguaggio;
fonetica e fonologia;
glottologia;
linguistica africana;
linguistica generale;
sanscrito;
semantica e lessicologia;
semiotica;
sociolinguistica;
storia della linguistica.

d) Scienze glottodidattiche:

didattica delle lingue moderne;
istituzioni di lingua francese;
istituzioni di lingua inglese;
istituzioni di lingua spagnola;
istituzioni di lingua tedesca;
linguistica applicata.

e) Scienze dell'educazione:

pedagogia;
psicolinguistica;
psicologia;
psicologia dell'apprendimento;
sociologia dell'educazione.

f) Scienze geografiche:

geografia;
geografia economica;
geografia umana;
storia delle esplorazioni.

g) Scienze filosofiche:

estetica;
filosofia del linguaggio;
storia della filosofia;
storia della filosofia araba;
storia della filosofia moderna e contemporanea.

h) Lingue e culture classiche:

grammatica greca e latina;
letteratura greca;
letteratura latina;
lingua e letteratura latina e medievale.

i) Scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo:

estetica musicale;
psicologia delle arti;
storia comparata dell'arte dei Paesi europei;
storia del teatro e dello spettacolo;
storia dell'arte contemporanea;
storia dell'arte islamica;
storia dell'arte medievale;
storia dell'arte medievale e moderna;
storia dell'arte moderna;
storia della musica;
storia e critica del cinema.

k) Scienze filologiche:

filologia bizantina;
filologia francese;
filologia germanica;
filologia greca medievale e moderna;
filologia ibero-romanza;
filologia inglese;
filologia romanza;
filologia slava;
filologia tedesca;
filologia ugro-finnica.

l) Scienze storiche:

storia americana;
storia del Risorgimento;
storia dell'Europa orientale;
storia della civiltà arabo-islamica;
storia e filologia bizantina;
storia economica;
storia francese;
storia greca;
storia inglese;
storia medievale;
storia moderna;
storia romana;
storia spagnola;
storia tedesca.

m) Scienze storico-culturali:

antropologia culturale;
biblioteconomia e bibliografia;
etnologia;
islamistica;
lingua e letteratura moderna dell'Asia e dell'Africa;
sociologia;
storia della civiltà arabo-islamica;
storia della cultura;
storia delle traduzioni popolari;
storia e istituzioni musulmane.

n) Scienze della letteratura:

letteratura comparata;
sociologia della letteratura;
storia della critica letteraria.

o) Scienze della comunicazione:

semiotica;
sociologia delle comunicazioni;
teoria e tecnica delle comunicazioni di massa.

Biennio comune comprendente le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con relativa prova scritta ed orale di lingua;

due della lingua e letteratura triennale, ciascuna con relativa prova scritta ed orale di lingua;

una di italianistica «letteratura italiana», cui è propedeutica una prova scritta;

una di scienze storiche;

una di scienze del linguaggio;

una a scelta libera (la scelta può aver luogo tra tutte le discipline attivate o mutuabili);

una a scelta guidata (la scelta tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, italianistica scienze storico-culturali, scienze della letteratura, scienze geografiche, lingua e culture classiche).

Secondo biennio articolato in tre indirizzi:

indirizzo filologico-letterario, comprendente le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta ed orale;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una della filologia afferente alla lingua triennale;

due dell'area della lingua e letteratura quadriennale;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta a tre le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze della letteratura, lingue e culture classiche, italianistica, scienze glottodidattiche);

indirizzo linguistico glottodidattico, comprendente le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze del linguaggio;

una di scienze glottodidattiche;

una di scienze dell'educazione;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree dadattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, scienze filosofiche, scienze della comunicazione);

indirizzo storico-culturale, comprendente le seguenti annualità:

due delle lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze storiche;

due da sciegliersi tra le seguenti aree: scienze filosofiche, scienze greografiche, scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo:

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze storico-culturali, aree della lingua e letteratura quadriennale, lingue e culture classiche, italianistica).

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente dovrà seguire i corsi e superare gli esami per un totale di diciannove esami con sette prove scritte ed orali di lingue straniere.

La tesi di laurea verrà scelta all'interno dell'indirizzo di specializzazione e nel quadro della civiltà della lingua quadriennale.

Il diploma di laurea menzionerà sia la lingua quadriennale sia l'indirizzo di specializzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 28 aprile 1992

Il rettore: MELISENDA GIAMBERTONI

92A3521

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 140

Corso dei cambi del 20 luglio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1107,700	1107,700	1108,800	1107,700	1107,700	1107,700	1108,410	1107.700	1107,700	1117,750
E.C.U.	1549,300	1549,300	1550 —	1549,300	1549,300	1549,300	1549,240	1549.300	1549,300	1547,450
Marco tedesco	761,300	761;300	761,500	761,300	761,300	761,300	761,260	761.300	761.300	759,210
Franco francese	225,010	225,010	225,500	225,010	225,010	225.010	224,980	225.010	225,010	224,710
Lira sterlina	2161,100	2161,100	2169 —	2161,100	2161,100	2161,100	2161,200	2161.100	2161.100	2168,650
Fiorino olandese	675,450	675,450	665,650	675,450	675,450	675,450	675,300	675,450	675.450	673,160
Franco belga	36,957	36,957	37 —	36.957	36,957	36,957	36,958	36,957	36.957	36,840
Peseta spagnola	11,848	11,848	11,900	11,848	11,848	11,848	11,853	11.848	11,848	11,860
Corona danese	197,630	197,630	195,700	197.630	197,630	197,630	197,640	197.630	197,630	197,150
Lira irlandese	2027,100	2027,100	2024 —	2027,100	2027,100	2027,100	2027,500	2027.100	2027,100	—
Dracma greca	6,191	6.191	6,180	6,191	6,191	6,191	6,193	6.191	6,191	—
Escudo portoghese	8,924	8,924	8.920	8,924	8,924	8.924	8.924	8,924	8.924	8,930
Dollaro canadese	929,800	929,800	932 —	929,800	929,800	929,800	930,100	929,800	929.800	937,800
Yen giapponese	8,889	8,889	8,960	8,889	8,889	8,889	8.890	8.889	8.889	8,920
Franco svizzero	865,350	865,350	862,500	865,350	865,350	865,350	865,400	865.350	865.350	846,500
Scellino austriaco	108,212	108,212	108,300	108,212	108,212	108,212	108,253	108.212	108,212	107,870
Corona norvegese	193,540	193,540	193,500	193,540	193,540	193,540	193,500	193,540	193,540	193,520
Corona svedese	209,440	209,440	210,200	209,440	209,440	209,440	209,300	209,440	209,440	209.380
Marco finlandese	277,610	277,610	277,500	277,610	277,610	277,610	277,200	277.610	277,610	-
Dollaro australiano	825,400	825,400	826 —	825,400	825,400	825,400	825,750	825.400	825.400	828 —

Media dei titoli del 20 luglio 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,100
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	99,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,100
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	87,850
» » » 21- 4-1987/94	87,50
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	97,325
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	97,425
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	98,400
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	99,375
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,100
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,150
» » » 12,50% 20-11-1989/95	98,675
» » » 12,50% 18-12-1989/95	98,625
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	98,750
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	97,650
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	98,45
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	97,600
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	96,350
» » » 12,50% 20-11-1990/96	97,250
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	97 —
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	97,250
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	97,250
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	94,900
» » » 12,50% 20- 1-1992/98	94,200
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,650
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,050
» » » 8.50% 19- 8-1987/93	104 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	97,100
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	100,100
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	100,450
» » » TR 2.5% 1983/93	101,850
» » » Ind 19- 8-1987/92	99,950
» » » » 1-11-1987/92	99,450
» » » » 1-12-1987/92	99,650
» » » » 1- 1-1988/93	99,550
» » » » 1- 2-1988/93	99,475
» » » » 1- 3-1988/93	99,200
» » » » 1- 4-1988/93	99,550

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 5-1988/93	99,625
» » » »	1- 6-1988/93	99,900
» » » »	18- 6-1986/93	99,675
» » » »	1- 7-1988/93	100 —
» » » »	17- 7-1986/93	99,725
» » » »	1- 8-1988/93	100 —
» » » »	19- 8-1986/93	99,895
» » » »	1- 9-1988/93	99,225
» » » »	18- 9-1986/93	98,975
» » » »	1-10-1988/93	99,525
» » » »	20-10-1986/93	98,875
» » » »	1-11-1988/93	99,625
» » » »	18-11-1987/93	98,100
» » » »	19-12-1986/93	98,775
» » » »	1- 1-1989/94	99,700
» » » »	1- 2-1989/94	99,275
» » » »	1- 3-1989/94	99,600
» » » »	15- 3-1989/94	99,500
» » » »	1- 4-1989/94	98,800
» » » »	1- 9-1989/94	98,450
» » » »	1-10-1987/94	99,250
» » » »	1-11-1989/94	98,250
» » » »	1- 1-1990/95	98,350
» » » »	1- 2-1985/95	98,050
» » » »	1- 3-1985/95	95,325
» » » »	1- 3-1990/95	98,050
» » » »	1- 4-1985/95	95,675
» » » »	1- 5-1985/95	95,875
» » » »	1- 5-1990/95	97,600
» » » »	1- 6-1985/95	96,475
» » » »	1- 7-1985/95	98,850
» » » »	1- 7-1990/95	98,050
» » » »	1- 8-1985/95	98,150
» » » »	1- 9-1985/95	97,850
» » » »	1- 9-1990/95	98,100
» » » »	1-10-1985/95	97,250
» » » »	1-10-1990/95	98,075
» » » »	1-11-1985/95	97,650
» » » »	1-11-1990/95	97,650
» » » »	1-12-1985/95	96,250
» » » »	1-12-1990/95	98 —
» » » »	1- 1-1986/96	96,100
» » » »	1- 1-1986/96 II	98 —
» » » »	1- 1-1991/96	98,125
» » » »	1- 2-1986/96	96,625
» » » »	1- 2-1991/96	98,050
» » » »	1- 3-1986/96	96,975
» » » »	1- 4-1986/96	95,700
» » » »	1- 5-1986/96	96,400
» » » »	1- 6-1986/96	97,400
» » » »	1- 7-1986/96	98,775
» » » »	1- 8-1986/96	98,425
» » » »	1- 9-1986/96	97,050
» » » »	1-10-1986/96	96,450
» » » »	1-11-1986/96	96,950
» » » »	1-12-1986/96	96,325
» » » »	1- 1-1987/97	94,950
» » » »	1- 2-1987/97	94,400
» » » »	18- 2-1987/97	94,300
» » » »	1- 3-1987/97	95,100
» » » »	1- 4-1987/97	94,300
» » » »	1- 5-1987/97	95,300
» » » »	1- 6-1987/97	97,150
» » » »	1- 7-1987/97	97,425
» » » »	1- 8-1987/97	97,300
» » » »	1- 9-1987/97	97,900
» » » »	1- 3-1991/98	96,850
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1991/98	93,300
» » » »	1- 5-1991/98	95,800
» » » »	1- 6-1991/98	96,950
» » » »	1- 7-1991/98	96,950
» » » »	1- 8-1991/98	95,800
» » » »	1- 9-1991/98	96,20
» » » »	1-10-1991/98	96,200
» » » »	1-11-1991/98	96,150
Buoni Tesoro Pol. 11,50%	1- 8-1992	99,425
» » » 12,50%	1- 9-1992	99,500
» » » 12,50%	1-10-1992	99,375
» » » 12,50%	1- 2-1993	98,950
» » » 12,50%	1- 7-1993	98,650
» » » 12,50%	1- 8-1993	98,200
» » » 12,50%	1- 9-1993	97,875
» » » 12,50%	1-10-1993	98,150
» » » 12,50%	1-11-1993	97,475
» » » 12,50%	1-11-1993 Q	98,100
» » » 12,50%	17-11-1993	97,975
» » » 12,50%	1-12-1993	97,250
» » » 12,50%	1- 1-1989/94	97,850
» » » 12,50%	1- 1-1990/94	97,300
» » » 12,50%	1- 2-1990/94	96,875
» » » 12,50%	1- 3-1990/94	96,950
» » » 12,50%	1- 5-1990/94	97,175
» » » 12,50%	1- 6-1990/94	97,450
» » » 12,50%	1- 7-1990/94	97,300
» » » 12,50%	1- 9-1990/94	97,450
» » » 12,50%	1-11-1990/94	95,900
» » » 12,50%	1- 1-1991/96	96,375
» » » 12,50%	1- 3-1991/96	95,975
» » » 12,00%	1- 6-1991/96	95,200
» » » 12,50%	1- 9-1991/96	94,800
» » » 12,00%	1-11-1991/96	94,850
» » » 12,50%	1- 6-1990/97	94,850
» » » 12,50%	16- 6-1990/97	95,950
» » » 12,50%	1-11-1990/97	96,475
» » » 12,50%	1- 1-1991/98	95,575
» » » 12,50%	19- 3-1991/98	96,050
» » » 12,00%	20- 6-1991/98	93,500
» » » 12,50%	18- 9-1991/98	93,200
» » » 12,50%	1- 3-1991/2001	95,150
» » » 12,00%	1- 6-1991/2001	93,350
» » » 12,00%	1- 9-1991/2001	97,600
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1984/92 10,50%	100,600
» » » »	22- 2-1985/93 9,60%	100,500
» » » »	15- 4-1985/93 9,75%	99,200
» » » »	22- 7-1985/93 9,00%	98,850
» » » »	25- 7-1988/93 8,75%	98,300
» » » »	28- 9-1988/93 8,75%	96,400
» » » »	26-10-1988/93 8,65%	97,400
» » » »	22-11-1985/93 8,75%	97,300
» » » »	28-11-1988/93 8,50%	95,900
» » » »	28-12-1988/93 8,75%	96,950
» » » »	21- 2-1986/94 8,75%	98,500
» » » »	25- 3-1987/94 7,75%	96,150
» » » »	19- 4-1989/94 9,90%	101,800
» » » »	26- 5-1986/94 6,90%	95,300
» » » »	26- 7-1989/94 9,65%	100,200
» » » »	30- 8-1989/94 9,65%	100,750
» » » »	26-10-1989/94 10,15%	101,100
» » » »	22-11-1989/94 10,70%	103,450
» » » »	24- 1-1990/95 11,15%	102,700
» » » »	27- 3-1990/95 12,00%	103,500
» » » »	24- 5-1989/95 9,90%	104,200
» » » »	29- 5-1990/95 11,50%	106 —
» » » »	26- 9-1990/95 11,90%	104,250

92M20072

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

N. 141

Corso dei cambi del 21 luglio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1143 —	1143 —	1143,200	1143 —	1143 —	1143 —	1142,400	1143 —	1143 —	1143,200
E.C.U.	1549,600	1549,600	1552 —	1549,600	1549,600	1549,600	1550,760	1549,600	1549,600	1549,600
Marco tedesco	761,100	761,100	761,750	761,100	761,100	761,100	761,280	761,100	761,100	761,100
Franco francese	225,190	225,190	225,900	225,190	225,190	225,190	225,160	225,190	225,190	225,190
Lira sterlina	2168,100	2168,100	2166 —	2168,100	2168,100	2168,100	2166,390	2168,100	2168,100	2168,100
Fiorino olandese	675,370	675,370	675,400	675,370	675,370	675,370	675,300	675,370	675,370	675,370
Franco belga	36,966	36,966	37,050	36,966	36,966	36,966	36,970	36,966	36,966	36,960
Peseta spagnola	11,839	11,839	11,900	11,839	11,839	11,839	11,840	11,839	11,839	11,830
Corona danese	197,500	197,500	197,750	197,500	197,500	197,500	197,600	197,500	197,500	197,500
Lira irlandese	2028 —	2028 —	2026 —	2028 —	2028 —	2028 —	2028,100	2028 —	2028 —	—
Dracma greca	6,205	6,205	6,200	6,205	6,205	6,205	6,205	6,205	6,205	—
Escudo portoghese	8,919	8,919	8,920	8,919	8,919	8,919	8,922	8,919	8,919	8,910
Dollaro canadese	957,500	957,500	958 —	957,500	957,500	957,500	957,500	957,500	957,500	957,500
Yen giapponese	9,082	9,082	9,140	9,082	9,082	9,082	9,085	9,082	9,082	9,080
Franco svizzero	854,300	854,300	856 —	854,300	854,300	854,300	853,550	854,300	854,300	854,300
Scellino austriaco	108,080	108,080	108,300	108,080	108,080	108,080	108,150	108,080	108,080	108,080
Corona norvegese	193,490	193,490	193,500	193,490	193,490	193,490	193,500	193,490	193,490	193,490
Corona svedese	209,420	209,420	209,500	209,420	209,420	209,420	209,460	209,420	209,420	209,420
Marco finlandese	277,330	277,330	277,500	277,330	277,330	277,330	277,250	277,330	277,330	-
Dollaro australiano	852,050	852,050	851 —	852,050	852,050	852,050	852,750	852,050	852,050	852,050

Media dei titoli del 21 luglio 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,50
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	99,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,100
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	87,400
» » » 21- 4-1987/94	86,975
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	96,800
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	96,750
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	97,850
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	99,275
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	98,975
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,150
» » » 12,50% 20-11-1989/95	98,650
» » » 12,50% 18-12-1989/95	98,600
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	98,475
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	97,425
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	97,975
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	97,400
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	97,075
» » » 12,50% 20-11-1990/96	96,975

Titolo	Media
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	97,600
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	96,875
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	96,350
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	96,65
» » » 12,50% 20- 1-1992/98	94 —
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,650
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	104 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	97,100
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	100,100
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	100,450
» » » TR 2,5% 1983/93	101,850
» » » Ind. 19- 8-1987/92	99,775
» » » » 1-11-1987/92	99,375
» » » » 1-12-1987/92	99,750
» » » » 1- 1-1988/93	99,425
» » » » 1- 2-1988/93	99,075
» » » » 1- 3-1988/93	99,400
» » » » 1- 4-1988/93	99,825

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 5-1988/93	99,500
»	»	»	»	1- 6-1988/93	99,875
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,450
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,050
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,650
»	»	»	»	1- 8-1988/93	99,950
»	»	»	»	19- 8-1986/93	98,825
»	»	»	»	1- 9-1988/93	99,600
»	»	»	»	18- 9-1986/93	98,700
»	»	»	»	1-10-1988/93	99,475
»	»	»	»	20-10-1986/93	98,725
»	»	»	»	1-11-1988/93	99,500
»	»	»	»	18-11-1987/93	98,175
»	»	»	»	19-12-1986/93	99,025
»	»	»	»	1- 1-1989/94	99,525
»	»	»	»	1- 2-1989/94	99,050
»	»	»	»	1- 3-1989/94	99,450
»	»	»	»	15- 3-1989/94	99,325
»	»	»	»	1- 4-1989/94	98,650
»	»	»	»	1- 9-1989/94	98,325
»	»	»	»	1-10-1987/94	98,700
»	»	»	»	1-11-1989/94	98,250
»	»	»	»	1- 1-1990/95	98,075
»	»	»	»	1- 2-1985/95	97,625
»	»	»	»	1- 3-1985/95	94,850
»	»	»	»	1- 3-1990/95	94,875
»	»	»	»	1- 4-1985/95	95,050
»	»	»	»	1- 5-1985/95	95,325
»	»	»	»	1- 5-1990/95	97 —
»	»	»	»	1- 6-1985/95	96,075
»	»	»	»	1- 7-1985/95	98,650
»	»	»	»	1- 7-1990/95	97,800
»	»	»	»	1- 8-1985/95	97,975
»	»	»	»	1- 9-1985/95	97,350
»	»	»	»	1- 9-1990/95	97,700
»	»	»	»	1-10-1985/95	96,750
»	»	»	»	1-10-1990/95	97,850
»	»	»	»	1-11-1985/95	96,700
»	»	»	»	1-11-1990/95	97,050
»	»	»	»	1-12-1985/95	96,900
»	»	»	»	1-12-1990/95	97,650
»	»	»	»	1- 1-1986/96	96 —
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	97,900
»	»	»	»	1- 1-1991/96	97,875
»	»	»	»	1- 2-1986/96	96,050
»	»	»	»	1- 2-1991/96	95,775
»	»	»	»	1- 3-1986/96	96,875
»	»	»	»	1- 4-1986/96	95 —
»	»	»	»	1- 5-1986/96	96,350
»	»	»	»	1- 6-1986/96	97,150
»	»	»	»	1- 7-1986/96	98,125
»	»	»	»	1- 8-1986/96	97,125
»	»	»	»	1- 9-1986/96	96 —
»	»	»	»	1-10-1986/96	95,500
»	»	»	»	1-11-1986/96	95,175
»	»	»	»	1-12-1986/96	95,800
»	»	»	»	1- 1-1987/97	94,075
»	»	»	»	1- 2-1987/97	93,825
»	»	»	»	18- 2-1987/97	93,875
»	»	»	»	1- 3-1987/97	94,100
»	»	»	»	1- 4-1987/97	94,650
»	»	»	»	1- 5-1987/97	93,850
»	»	»	»	1- 6-1987/97	96,400
»	»	»	»	1- 7-1987/97	97 —
»	»	»	»	1- 8-1987/97	96,800
»	»	»	»	1- 9-1987/97	97,450
»	»	»	»	1- 3-1991/98	95,875
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 4-1991/98	94,950
»	»	»	»	1- 5-1991/98	94,675
»	»	»	»	1- 6-1991/98	96,255
»	»	»	»	1- 7-1991/98	96,700
»	»	»	»	1- 8-1991/98	94,850
»	»	»	»	1- 9-1991/98	95,500
»	»	»	»	1-10-1991/98	96,075
»	»	»	»	1-11-1991/98	95,525

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	11,50%	1- 8-1992	99,350
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99,525
»	»	»	12,50%	1-10-1992	99,325
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	98,755
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	98,600
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	97,870
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	97,975
»	»	»	12,50%	1-10-1993	97,575
»	»	»	12,50%	1-11-1993	97,700
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	97,725
»	»	»	12,50%	17-11-1993	97,050
»	»	»	12,50%	1-12-1993	97,750
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	98,050
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	97,750
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	96,525
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	96,675
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	96,700
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	97,225
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	96,750
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	96,500
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	96,250
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	95,575
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	95,225
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	94,875
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96	94,125
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96	94,325
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	96,450
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	95,500
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	95,450
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	94,800
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	95,525
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	92,725
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98	91,575
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	93,975
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	92,325
»	»	»	12,00%	1- 9-1991/2001	91,625

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	22-11-1984/92	10,50%	100 —
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99,950
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	101,150
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,850
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	97,975
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	96,450
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	97,400
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	99,075
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	96,350
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	99,025
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	97,850
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	96,100
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	99,850
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	95,750
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	100,200
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	100,750
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	100,550
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	103,450
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	102,700
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	107,075
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	104,200
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	106 —
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	103,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M21072

MINISTERO DEI TRASPORTI

Riconoscimento della personalità giuridica della Unione navigazione interna italiana

Con decreto ministeriale 19 giugno 1992, è stata riconosciuta la personalità giuridica della Unione navigazione interna italiana - U.N.I., costituita in data 2 aprile 1987, con sede in Venezia, San Marco 3912, e ne è stato approvato il relativo statuto.

92A3525

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Pisa ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1992, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1992, registro n. 11 Università e ricerca, foglio n. 59, l'Università degli studi di Pisa è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta in suo favore dalla sig.ra Generosa Saltarelli consistente in beni mobili ed immobili per un valore di lire 105 milioni al fine di istituire una borsa di studio a favore di studenti del corso di laurea in lettere.

92A3523

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «S. Rebecchini», in Roma

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1992, registro n. 10 Università e ricerca, foglio n. 346, è stata riconosciuta la personalità giuridica ed è approvato lo statuto della fondazione «S. Rebecchini» avente sede in Roma.

92A3524

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali di Roma a stipulare con il comune di Trieste la convenzione per la concessione del diritto di superficie su un terreno sito in Scorcola.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1992, l'Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali di Roma è stata autorizzata a stipulare con il comune di Trieste la convenzione per la concessione del diritto di superficie, per la durata di anni trenta, su un terreno sito in Scorcola, da utilizzare per la costruzione di un edificio da destinare a «Centro riabilitativo e di addestramento al lavoro» della locale sede A.N.F.F.A.S.

92A3526

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, recante: «Attuazione della direttiva n. 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 31 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 39 del 17 febbraio 1992).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sotto indicate pagine del sopra menzionato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*:

alla pag. 62, all'art. 4, comma 1, lettera *h)*, dove è scritto: «... di prodotto commercializzato *o* per quantità proposta ...», si legga: «... di prodotto commercializzato *e* per quantità proposta ...»;

alla pagina 64, all'art. 10, comma 5, dove è scritto: «... devono avvalersi di un laureato in biologia, in chimica e tecnologia farmaceutica ...», si legga: «... devono avvalersi di un laureato in biologia, *in chimica*, in chimica e tecnologia farmaceutica ...»; al comma 8 dello stesso articolo, dove è scritto: «8. La stessa comunicazione di cui al *comma 6* viene effettuata altresì ...», si legga: «8. La stessa comunicazione di cui al *comma 7* viene effettuata altresì ...».

92A3558

Comunicato relativo al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130, recante: «Attuazione della direttiva n. 78/659/CEE sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 34 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 1992).

All'art. 8, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo citato in epigrafe, riportato alla pag. 6, seconda colonna, del suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... quanto ai parametri: pH, *30D5*, ammoniaca indissociata ...», si legga: «... quanto ai parametri: pH, *BOD5*, ammoniaca indissociata ...»; al successivo comma 4, lettera *a)*, dello stesso articolo, riportato alla stessa pagina, medesima colonna, dove è scritto: «... ove risulti accertato che la qualità delle acque è sensibilmente *minore* di quella riscontrabile ...», si legga: «... ove risulti accertato che la qualità delle acque è sensibilmente *migliore* di quella riscontrabile ...».

92A3559

Comunicato relativo al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132, recante: «Attuazione della direttiva n. 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 34 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 1992).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sottoindicate pagine del sopra menzionato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale:*

alla pag. 24, prima colonna, all'art. 4, comma 4, dove è scritto: «4. Fatto salvo quanto previsto *al comma 1 e 4*, con decreto ...», si legga: «4. Fatto salvo quanto previsto *ai commi 1, 2 e 3*, con decreto ...»; all'art. 5, comma 1, alla stessa pagina, seconda colonna, dove è scritto: «... e dalla legge *16 agosto* 1990, n. 142 ...», si legga: «... e dalla legge *8 giugno* 1990, n. 142 ...»;

alla pag. 25, seconda colonna, all'art. 11, comma 1, lettere *b)* e *c)*, dove è scritto: «... negli *affluenti* ...», si legga: «... negli *effluenti* ...»;

alla pag. 26, prima colonna, all'art. 14, comma 1, terz'ultimo rigo, dove è scritto: «... ai sensi dell'*art. 1*, comma 3 ...», si legga: «... ai sensi dell'*art. 10*, comma 3 ...».

92A3560

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare *solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.*

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200